

Il ruolo dell'intelligenza artificiale nella legge delega per la riforma fiscale

Loredana Carpentieri

Ordinario di diritto tributario – Università di Napoli Parthenope

Ormai da tempo il ricorso alla tecnologia e all'intelligenza artificiale sta modificando in profondità il nostro sistema fiscale: questa tendenza evolutiva emerge chiaramente e trova conferma anche nella recente legge n. 111 del 2023, contenente la delega per la riforma del sistema tributario.

Negli ultimi dieci anni la tecnologia ha operato come un potente motore di trasformazione, consentendo all'Amministrazione finanziaria di avere a disposizione una sorta di radiografia fiscale dei contribuenti da utilizzare nell'attività di controllo e di accertamento: pensiamo all'istituzione, ormai quasi dieci anni fa, dell'anagrafe dei conti correnti e dei registri dei rapporti finanziari, all'implementazione delle transazioni con mezzi tracciabili, alla fatturazione elettronica.

La direzione sembra tracciata. In futuro l'Amministrazione finanziaria dovrebbe riuscire ad avere una conoscenza sempre più penetrante dei dati personali e patrimoniali dei contribuenti; dal canto loro, anche i contribuenti potrebbero trarre vantaggi da questa "spinta" digitale. A fronte di questa involontaria *disclosure* dei propri dati, i contribuenti potrebbero infatti ottenere non solo una decisa semplificazione degli adempimenti legati all'attuazione delle obbligazioni tributarie, ma anche una riduzione dell'evasione e, per questa strada, una più corretta partecipazione di tutti alle spese pubbliche.

È stato rilevato che l'utilizzo delle tecnologie e dell'intelligenza artificiale potrebbe avere, sulla dinamica tra Amministrazione finanziaria e contribuente, un impatto pari a quello dello Statuto del contribuente (legge n. 212 del 2000), ma in una direzione in un certo senso contraria¹. Per effetto delle potenzialità applicative delle nuove tecnologie, il rapporto tra Amministrazione finanziaria e contribuente potrebbe, in effetti, ridursi alle sole ipotesi di patologia del rapporto: in un sistema di norme di chiara applicazione, come quelle che dovrebbero emergere dalla codificazione prevista dalla legge delega, e retto dalla tecnologia, l'attuazione dell'obbligazione tributaria potrebbe essere semplificata al punto di mettere a contatto Amministrazione finanziaria e contribuenti solo in ipotesi residuali.

L'intelligenza artificiale può incidere in tutte le fasi del rapporto obbligatorio d'imposta, come dimostrato dalle diverse disposizioni della legge delega per la riforma tributaria che sotto diversi profili la richiamano. Questo ambito, potenzialmente illimitato, di applicazione dell'intelligenza artificiale si ricollega anche alla particolarità del diritto tributario, settore nel quale le disposizioni normative sono molto complesse, analitiche, mutevoli e plurilivello; nel quale non si legifera per principi; nel quale assistiamo a continue e mutevoli interpretazioni di prassi e giurisprudenza ed è dunque difficile per l'interprete perfino conoscere le norme da applicare (e che sia difficile conoscere le norme vigenti in materia tributaria è dimostrato anche dalla prima fase del cronoprogramma previsto dalla legge delega n. 111, fase destinata proprio alla codificazione *ex post* delle norme già esistenti)².

¹ Cfr.: A. QUATTROCCHI, *Le potenzialità applicative della blockchain e dei database condivisi nell'attuazione della norma tributaria*, in Rivista telematica di diritto tributario, 22 novembre 2022.

² Si veda l'art. 21, comma 1, della legge in questione, che delega Il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi "per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei, anche mediante l'aggiornamento dei testi unici di settore in vigore;

b) coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell'Unione europea, apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica, tenendo anche conto delle disposizioni recate dai decreti legislativi eventualmente adottati ai sensi dell'articolo 1;

c) abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali."

Proprio sotto il profilo della certezza e della conoscenza del diritto, l'intelligenza artificiale può giocare un ruolo determinante. Non è un caso che nella legge delega, l'intelligenza artificiale sia, ad esempio, espressamente richiamata a proposito dell'istituto dell'interpello (art. 4), che rappresenta una modalità particolarmente significativa di interlocuzione tra contribuente e Amministrazione finanziaria.

Come noto, attualmente nel nostro ordinamento sono disciplinate diverse tipologie di interpello in materia tributaria: all'interpello ordinario (quello interpretativo) si accompagnano l'interpello antielusivo, l'interpello probatorio – relativo alle istanze volte a ottenere un parere sulla sussistenza delle condizioni o sull'idoneità degli elementi probatori ai fini dell'adozione di un determinato regime fiscale – e, infine, l'interpello disapplicativo, finalizzato ad ottenere un parere sulla disapplicazione di una norma antielusiva quando il contribuente dimostri, nel caso di specie, l'insussistenza dell'elusività.

Nel tempo, gli interpelli – e particolarmente quelli interpretativi, che attengono all'individuazione della corretta applicazione delle disposizioni tributarie ad una determinata fattispecie - sono enormemente aumentati di numero proprio a causa della scarsa trasparenza e della complessità delle norme tributarie; norme la cui entrata in vigore sempre più raramente viene accompagnata, come avveniva un tempo, da circolari interpretative a carattere generale dell'Agenzia delle entrate.

Dal 1° settembre 2018, per effetto del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 185630 del 7 agosto 2018, le risposte alle istanze di interpello indirizzate alla direzione centrale dell'Agenzia (cioè gli interpelli dei grandi contribuenti o i quesiti trasmessi dagli uffici periferici) sono pubblicati sul sito dell'Agenzia: questo proprio per rendere quanto più possibile nota, in conformità al principio di trasparenza dell'azione amministrativa, l'interpretazione dell'Amministrazione finanziaria sulle varie questioni poste dai contribuenti. Naturalmente questa esigenza di pubblicità riguarda i soli principi di diritto espressi nella risposta; nella pubblicazione delle risposte ad interpello, per garantire la riservatezza del contribuente vengono dunque omessi i riferimenti al caso concreto qualora tali riferimenti possano recare pregiudizio a un interesse pubblico o privato, prevalente o comunque relativo al mercato, alla concorrenza, alla proprietà intellettuale, al diritto d'autore, al segreto commerciale e al diritto di protezione dei dati personali.

La pubblicazione delle risposte a interpello sul sito internet dell'Agenzia delle entrate non ha però del tutto risolto il problema della conoscibilità delle interpretazioni dell'Agenzia. Sul sito dell'Agenzia queste risposte a interpello sono infatti pubblicate in ordine cronologico e non ordinate per materia o per imposta; questa modalità di pubblicazione, con l'andar del tempo e l'aumentare del numero delle risposte pubblicate, le ha evidentemente rese quasi "inconsicibili". È pur vero che, in un secondo momento, le risposte a interpello vengono caricate anche nella banca dati del ministero delle finanze (def.finanze.it) ma anche in questa banca dati non vi è alcuna indicizzazione e le risposte ad interpello possono essere "ritrovate" solo contando su una ricerca per parole chiave che non garantisce sempre risultati precisi e completi.

Inoltre, per le ricordate esigenze di riservatezza, nelle risposte a interpello pubblicate sul sito dell'Agenzia i casi specifici sottostanti all'istanza del contribuente vengono riportati solo sommariamente e dunque si rischia di trascurarne elementi importanti; a ciò si aggiunga che la necessità di anonimizzare le parti e gli importi relativi all'istanza può rendere difficile, soprattutto per le istanze aventi ad oggetto operazioni straordinarie, seguire la linea interpretativa alla base della risposta fornita dall'Agenzia.

La legge delega n. 111, nella consapevolezza della difficile conoscibilità degli interpelli, si preoccupa di tentarne una sistematizzazione, almeno per gli interpelli interpretativi e quelli sull'abuso del diritto: stando alle previsioni contenute nell'art. 4, comma 1, lett. c) n. 3), della suddetta legge, negli interpelli il fisco risponderà anche servendosi dell'intelligenza artificiale. Il tentativo è quello di sistematizzare le risposte a interpello attraverso il ricorso a un sistema di intelligenza artificiale; meccanismo da tempo sperimentato negli Stati Uniti con l'"assistente fiscale interattivo".

Per accedere all'interpello vero e proprio le persone fisiche e i soggetti di minori dimensioni dovranno obbligatoriamente transitare in precedenza per un "servizio di interlocuzione rapida basata sull'utilizzo delle

tecnologie digitali e di intelligenza artificiale”; solo nel caso in cui questo servizio non rilasci una risposta scritta sarà possibile attivare la classica procedura di interpello.

La *ratio* della previsione normativa è evidente: filtrare il ricorso all’interpello, che oggi assorbe molte delle energie dell’Amministrazione finanziaria, limitandolo, per quanto possibile, alle sole questioni che non abbiano già trovato soluzione in pregressi documenti interpretativi dell’Amministrazione³. Sotto questo profilo, la funzione dell’intelligenza artificiale nell’interlocuzione con il contribuente consultante (in una prima fase rappresentato dalle sole persone fisiche e dai contribuenti di minori dimensioni) dovrebbe essere quella di passare al setaccio l’enorme patrimonio di prassi stratificatosi negli anni per intercettare e fornire in forma scritta al contribuente la soluzione interpretativa in linea con l’orientamento dominante degli uffici.

Certo, occorre chiedersi quale sarà il valore che assumeranno le risposte scritte ottenute tramite l’intelligenza artificiale e, in particolare, se esse saranno vincolanti per tutti gli organi dell’Amministrazione finanziaria e con esclusivo riferimento alla questione oggetto della richiesta e al contribuente richiedente o se questa nuova procedura sarà costruita come una sorta di servizio di consultazione delle banche dati generando risposte generiche senza motivazione. E occorre anche chiedersi cosa accadrà al contribuente che non intenda adeguarsi alla soluzione interpretativa fornitagli dall’intelligenza artificiale, tanto più se senza motivazione, posto che dall’intelligenza artificiale noi non vorremmo solo risposte, ma vorremmo anche la motivazione di tali risposte.

In ogni caso, per tutti i contribuenti, compresi quelli di piccole dimensioni che non si ritengano soddisfatti della risposta fornita dall’intelligenza artificiale, la norma di delega prevede la possibilità di attivare l’interpello vero e proprio, pagando un contributo il cui ricavato sarà destinato al finanziamento della specializzazione e della formazione professionale continua del personale delle agenzie. Il precedente a cui ha posto mente il legislatore delegante è evidentemente rappresentato dalle richieste di accordo preventivo per le imprese con attività internazionale (cfr.: art. 31-ter de d.P.R. n. 600 del 1973), la cui ammissibilità è subordinata al versamento di una commissione variabile tra i 10.000 e i 50.000 euro in funzione del fatturato complessivo del gruppo; un contributo piuttosto rilevante, il cui unico parametro può essere la dimensione del soggetto che presenta l’istanza, perché è difficile quantificare il caso prospettato. Nel caso delle istanze di interpello potrebbe essere però molto più difficile stabilire il *quantum* del contributo da chiedere al contribuente istante⁴, anche se la norma parla di un contributo *“da graduare in relazione a diversi fattori quali la tipologia del contribuente o il valore della questione oggetto dell’istanza ...”*.

Oltre che sotto il profilo della certezza e della conoscibilità del diritto tributario, il contributo che l’evoluzione tecnologica e l’intelligenza artificiale potranno dare nella nostra materia tocca la determinazione sostanziale degli imponibili e delle imposte, l’adempimento spontaneo dell’obbligazione tributaria, la fase procedimentale (attraverso il potenziamento dell’accertamento e della riscossione) e anche il contrasto all’evasione.

Dalla legge delega esce in definitiva rafforzata l’idea di un fisco 4.0, che punta a valorizzare la componente informatica, il dialogo e l’interoperabilità tra le banche dati e le informazioni disponibili in anagrafe tributaria, destinati ad accompagnare e sostenere il lavoro dei funzionari dell’amministrazione. Basta leggere l’art. 2 della legge n. 111, quello contenente i principi generali del diritto tributario nazionale, per comprendere come la tecnologia sia destinata a giocare un ruolo importante nella semplificazione del sistema tributario, nella gestione e nell’accertamento dei tributi, nella lotta all’evasione e all’elusione fiscale.

³ Per la verità, già in base alle norme vigenti, nel caso di presentazione di quesiti analoghi da parte di un numero elevato di contribuenti relativamente alla stessa questione o a questioni tra loro analoghe, gli interpelli interpretativi avrebbero dovuto dar vita a circolari o risoluzioni. Lo stesso sarebbe dovuto accadere per l’interpretazione di norme di recente approvazione e per le quali non sono stati resi chiarimenti ufficiali – caso classico delle circolari; nel caso di rilevanza di interesse generale al chiarimento fornito; nel caso in cui vengano segnalati comportamenti non uniformi da parte degli uffici.

⁴ Si pensi, a titolo esemplificativo, al caso di un’istanza di interpello avente ad oggetto l’individuazione dell’aliquota Iva correttamente applicabile a una fattispecie dubbia (cessione di beni o prestazione di servizio).

Come quello dei principali paesi industrializzati, il nostro sistema fiscale è un sistema di fiscalità di massa, nel quale l'adempimento dell'obbligazione tributaria, dalla determinazione degli imponibili e delle imposte fino al versamento delle stesse, è sostanzialmente rimesso all'adempimento spontaneo, ancorché doveroso, dei contribuenti. Per i principali tributi, l'Amministrazione finanziaria si limita, in sostanza, a controllare l'operato dei contribuenti. In sistemi del genere, l'intelligenza artificiale può *in primis* semplificare l'autoadempimento dell'obbligazione tributaria, poi facilitare i controlli da parte dell'Amministrazione, *last but not least* combattere l'evasione e, dunque, porre le premesse per una tassazione più equa e conforme ai principi costituzionali.

In termini di autoadempimento è evidente l'impatto che la tecnologia ha avuto sulle dichiarazioni tributarie e, conseguentemente, anche sui controlli.

In materia di imposte sui redditi, dal 2015 ⁵ è stata avviata la prima sperimentazione sulla dichiarazione precompilata, presentata come una rivoluzione copernicana nel rapporto tra Fisco e contribuente: si tratta di uno strumento finalizzato a semplificare l'onere dichiarativo nei confronti dei contribuenti titolari di redditi sostanzialmente stabili (come i lavoratori dipendenti e i pensionati). In origine, il sistema generava dichiarazioni annuali fondate su dati storici disponibili in Anagrafe tributaria (ad esempio, la dichiarazione dell'anno precedente e i versamenti effettuati dal contribuente), sui dati trasmessi da soggetti terzi (banche, assicurazioni ed enti previdenziali) e sui dati contenuti nelle certificazioni rilasciate dai sostituti d'imposta; rapidamente è stato però perfezionato in modo tale da far confluire nella precompilata i dati effettivi relativi a un numero sempre maggiore di spese (come le spese sanitarie o le spese per asili nido). Oggi, di fronte alla dichiarazione precompilata, il contribuente può esaurire il proprio obbligo dichiarativo limitandosi a confermare i dati che da tale dichiarazione emergono o apportando alla stessa modifiche minime, per poi procedere direttamente all'invio telematico.

La tecnologia, in futuro, ben potrà ampliare il perimetro della dichiarazione precompilata, rendendola disponibile anche per tipologie di redditi ulteriori rispetto a quelli oggi contemplati, come i redditi di capitale e quelli di natura finanziaria assoggettati a ritenute dagli intermediari, o i redditi fondiari o addirittura i redditi da lavoro autonomo occasionale (pensiamo ai riders che lavorano tramite le piattaforme). Basterebbe velocizzare la trasmissione delle informazioni rilevanti e farle confluire in tempo reale su una piattaforma e al 31 dicembre di ciascun anno potrebbero risultare registrate, per ciascun contribuente (almeno per quelli tassati secondo criteri di cassa) tutte le voci di spesa e di reddito rilevanti ai fini impositivi, comprese le ritenute subite e anche quelle effettivamente versate dai sostituti d'imposta. Alla fine di ciascun anno sarebbe possibile conoscere l'importo delle imposte dovute e l'eventuale conguaglio a debito e/o a credito e potrebbe addirittura prevedersene l'addebito, entro breve termine, sul conto corrente del contribuente ⁶.

A quel punto, una semplice conferma del contribuente sulle risultanze dell'applicazione renderebbe superflua la presentazione di una dichiarazione dei redditi ⁷. E, naturalmente, cambiando le tempistiche della dichiarazione, potrebbero cambiare, a seguire, anche le tempistiche dei versamenti delle imposte dichiarate: non essendo più necessario un semestre per dare al contribuente il tempo di raccogliere tutta la documentazione necessaria alla prova delle spese e al versamento delle ritenute, il versamento del saldo potrebbe essere anticipato al mese di gennaio, consentendo così di alleggerire, se non addirittura di eliminare, i versamenti d'imposta in acconto. Il baricentro dei controlli fiscali si sposterebbe dal dichiarato al versato e i versamenti omessi, in tutto o in parte, potrebbero essere recuperati in tempi molto più rapidi con un ulteriore ridimensionamento del ruolo di riscossione.

Già oggi lo sviluppo della tecnologia influisce fortemente sulla fase dei controlli di quanto dichiarato dai contribuenti (controlli che in un sistema di fiscalità di massa rischiano di non poter essere che selettivi):

⁵ Art. 1 del decreto legislativo n. 175 del 2014.

⁶ Sugli sviluppi della precompilata cfr.: A. QUATTROCCHI, *Le potenzialità applicative della blockchain e dei database condivisi nell'attuazione della norma tributaria*, cit.

⁷ Questa prospettiva apre scenari del tutto nuovi anche per i consulenti: non a caso, guardando alle forme di automazione nella predisposizione delle dichiarazioni tributarie, taluni hanno individuato nei consulenti fiscali che assistono i contribuenti nella presentazione delle dichiarazioni tributarie una delle professionalità a maggior rischio di estinzione.

l'introduzione di modalità di trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali ha consentito non solo l'archiviazione elettronica delle dichiarazioni ma anche l'automazione di verifiche generalizzate sulla tempestività della presentazione della dichiarazione, sulla presenza di errori di calcolo, sulla spettanza di deduzioni in base a quanto previsto dalla legge, sul diritto di fruire di detrazioni e crediti, sulla corrispondenza tra liquidato e versato.

La liquidazione automatizzata delle dichiarazioni fiscali, introdotta fin dal 1979 per le imposte sui redditi ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 e successivamente prevista anche per l'Iva dell'art. 54-bis del d.P.R. n. 633/1972, ha indubbiamente rappresentato un cambiamento significativo nei controlli, che, anche se di primo livello, è diventato possibile estendere a tutti i contribuenti⁸.

Certamente, queste liquidazioni automatizzate effettuate con il ricorso alla tecnologia e per mezzo delle quali gli uffici possono rideterminare l'an e il *quantum debeatur* rispetto al dichiarato non riescono ad affrontare verifiche più complesse che richiedano, ad esempio, l'esame della documentazione a sostegno delle detrazioni o degli oneri deducibili; tuttavia, le liquidazioni automatizzate, consentendo di rilevare gli errori emergenti *ictu oculi* dalle dichiarazioni possono condurre direttamente, sulla base di un iter procedurale semplificato, a un'iscrizione a ruolo, talvolta (come ad esempio nelle ipotesi di mancato versamento di quanto liquidato dal contribuente⁹) neppure preceduta da una comunicazione di irregolarità grazie alla quale il contribuente possa far valere le proprie ragioni prima dell'iscrizione a ruolo o definire in modo agevolato le sanzioni¹⁰.

Nel tempo, il perimetro applicativo delle liquidazioni automatizzate si è via via ampliato¹¹: al di là del mero controllo dei dati indicati in dichiarazione, la liquidazione automatizzata oggi può avvalersi anche dei "*dati dichiarati o comunicati all'Amministrazione finanziaria dai soggetti che hanno effettuato le ritenute*"¹² e dei dati in possesso dell'anagrafe tributaria¹³.

Resta naturalmente ferma la necessità di effettuare controlli più approfonditi che, peraltro, data la scarsità di personale e di mezzi dell'Amministrazione finanziaria, non possono essere generalizzati: ma anche sotto il profilo della selezione dei contribuenti da sottoporre a controlli più approfonditi, l'intelligenza artificiale è destinata ad affiancare i funzionari degli uffici accertatori, incrociando tutti i dati disponibili al fine di "*circoscrivere l'attività di controllo nei confronti di soggetti a più alto rischio fiscale*" (così l'art. 17, comma 1, lett. f) della legge n. 111 del 2023).

Naturalmente, l'uso dell'intelligenza artificiale tanto nelle procedure di liquidazione automatizzata, quanto nel processo di selezione dei contribuenti da sottoporre a controlli più approfonditi deve essere bilanciato

⁸ Sul tema ampiamente A. ZUCCARELLO, *Algoritmi e automatismi nei controlli della dichiarazione: profili problematici*, in Riv. telematica di diritto tributario, 2 giugno 2022. Sulla natura accertativa delle liquidazioni automatizzate sia consentito rinviare a G. GAFFURI, *Considerazioni sull'accertamento tributario*, in Riv. dir. fin. 1981, I, pp. 534 ss.; G. FRANSONI, *Considerazioni su accertamenti "generalisti", accertamenti parziali, controlli formali e liquidazione della dichiarazione alla luce della legge n. 311/2004*, in Riv. dir. trib., 2005, I, pp. 600 ss.; S. ZAGA', *Le discipline del contraddittorio nei procedimenti di "controllo cartolare" delle dichiarazioni*, in Dir. prat. trib., 2016, pp. 857 ss. Sul passaggio dalle dichiarazioni precompilate agli accertamenti "automatizzati" cfr.: S. LA ROSA, *Dalla dichiarazione "unica" del contribuente alla dichiarazione "precompilata" dal fisco e gli accertamenti fiscali "automatizzati"*, in AA.VV. Saggi in ricordo di Augusto Fantozzi, Pisa, 2020, pp. 103 ss.

⁹ La questione è discussa in dottrina, posto che la locuzione "omesso versamento" può sottendere anche fattispecie complesse, come quelle relative alla compensazione.

¹⁰ In questi casi, il contribuente dovrà quindi difendersi in sede contenziosa.

¹¹ Sollevando alcuni dubbi di coerenza con l'originaria *ratio* ispiratrice degli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 e 54-bis del d.P.R. n. 633, considerato anche che, come rilevato dalla Cassazione (cfr.: sent. n. 3119 del 2000) "*la previsione dell'art. 36-bis, secondo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, introdotta ... allo scopo di rendere possibile la più sollecita correzione da parte dell'ufficio degli errori individuabili nella dichiarazione sulla scorta di un mero controllo formale, ha carattere eccezionale, e non tollera applicazione estensiva a ipotesi diverse da quelle tassativamente indicate dalla legge*".

¹² Cfr.: art. 1, del decreto-legge n. 503 del 1993

¹³ Cfr.: art. 13 del decreto legislativo n. 241 del 1997.

con una serie di contrappesi al fine di garantire la tutela dei diritti insindacabili dei contribuenti¹⁴: se non sono noti gli algoritmi sulla base dei quali opera il sistema informatico si determina un deficit di trasparenza che non può essere accettato¹⁵.

Oggi i soggetti sottoposti ai controlli fiscali “tradizionali” sono garantiti da una serie di disposizioni (come quelle contenute nell’art. 12 dello Statuto dei contribuenti, ma anche negli artt. 33, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 52 del d.P.R. n. 633 del 1972, art. 33) che tutelano il diritto del contribuente a ricevere tutte le informative preliminari circa le varie fasi dell’accertamento, le anomalie che hanno dato origine alla sua “selezione”, il processo valutativo e interpretativo seguito dagli accertatori, gli elementi a disposizione del Fisco e sui quali lo stesso verrà giudicato.

Nel settore dei controlli, la preoccupazione è che, per la stessa natura dell’intelligenza artificiale, difficilmente gli algoritmi alla base degli impieghi di tale intelligenza artificiale potranno essere “svelati” ai contribuenti dato che, per come risulta essere concepito tale sistema operativo, quest’ultimo presumibilmente si muoverà, nella sua massima evoluzione, anche sulla base di processi “autonomi” di apprendimento¹⁶.

Ricordiamo che sul tema del giusto procedimento, il Consiglio di Stato nella Sentenza 2270/2019 ha chiarito che: *“il meccanismo attraverso il quale si concretizza la decisione robotizzata (ovvero l’algoritmo) deve essere “conoscibile”, secondo una declinazione rafforzata del principio di trasparenza, che implica anche quello della piena conoscibilità di una regola espressa in un linguaggio differente da quello giuridico. Tale conoscibilità dell’algoritmo deve essere garantita in tutti gli aspetti: dai suoi autori al procedimento usato per la sua elaborazione, al meccanismo di decisione, comprensivo delle priorità assegnate nella procedura valutativa e decisionale e dei dati selezionati come rilevanti. Ciò al fine di poter verificare che gli esiti del procedimento robotizzato siano conformi alle prescrizioni e alle finalità stabilite dalla legge o dalla stessa amministrazione*

¹⁴ Sul tema del bilanciamento tra interessi individuali e collettivi costituzionalmente rilevanti in materia fiscale, anche per un esame della normativa sovranazionale e della sua interpretazione ad opera della Corte di Giustizia v.: A. CONTRINO – S.M. RONCO, *Prime riflessioni e spunti in tema di protezione dei dati personali in materia tributaria, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia e della Corte EDU*, in *Dir. prat. trib. int.*, 2019, 3, pp. 599 ss.; F. FARRI, *Digitalizzazione dell’amministrazione finanziaria e diritti dei contribuenti*, in *Riv. dir. trib.*, 2020, V, pp. 115 ss.; L. COSTANZO, *La tutela dei diritti del contribuente al crocevia tra cooperazione amministrativa e integrazione eurotributaria*, in *Riv. tel. dir. trib.*, 2020, 2, XIV, pp. 988 ss. G. PITRUZZELLA, *Dati fiscali e diritti fondamentali*, in *Dir. prat. trib. int.*, 2022, pp. 666 ss.; A. MARCHESELLI – S.M. RONCO, *Dati personali, Regolamento GDPR e indagini dell’amministrazione finanziaria: un modello moderno di tutela dei diritti fondamentali?* in *Riv. dir. trib.*, 2022, I, pp. 98 ss.; A. CARINCI, *Il sistema multilivello dei diritti del contribuente, tra pluralità di fonti e molteplicità di modelli di tutela*, in A. CARINCI – T. TASSANI (a cura di), *I diritti del contribuente. Principi, tutele e modelli di difesa*, Milano, 2022, pp. 3 ss.; A. MARINELLO, *Pubblicazione di dati personali dei contribuenti e rispetto della vita privata secondo la Corte EDU: la difficile ricerca di un equilibrio tra interesse fiscale e diritto alla riservatezza*, in *Riv. dir. trib.*, 2022, IV, pp. 12 ss.; F. PAPARELLA, *L’ausilio delle tecnologie digitali nella fase di attuazione dei tributi*, in *Riv. dir. trib.*, 2022, I, pp. 617 ss.; A. TOMO, *La “forza centripeta” del diritto alla protezione dei dati personali: la Corte di giustizia sulla rilevanza in ambito tributario dei principi di proporzionalità, accountability e minimizzazione*, in *Dir. prat. trib. int.*, 2022, 2, pp. 908 ss.; A. CONTRINO, *Spinte evolutive (sul piano sovranazionale) e involutive (a livello interno) in tema di bilanciamento fra diritto alla protezione dei dati dei contribuenti ed esigenze di contrasto dell’evasione fiscale*, in *Riv. tel. dir. trib.*, 3 ottobre 2023; A. CONTRINO, *Digitalizzazione dell’amministrazione finanziaria e attuazione del rapporto tributario: questioni aperte e ipotesi di lavoro nella prospettiva dei principi generali*, in *Riv. dir. trib.*, 2/2023.

¹⁵ Torna alla mente la famosa terza legge formulata da Arthur Charles Clarke, autore di fantascienza, nel suo saggio *Hazard of Prophecy: the failure of imagination* (in *Profiles of the Future*, 1962) *“qualsiasi tecnologia sufficientemente avanzata è indistinguibile dalla magia”*.

¹⁶ Sugli spazi applicativi dell’intelligenza artificiale nell’attività di accertamento cfr.: A. GUIDARA, *Accertamento dei tributi e intelligenza artificiale: prime riflessioni per una visione di sistema*, in *Dir. prat. trib.*, 2023, pp. 384 ss., part. 387 dove si rileva che nell’azione dell’Amministrazione finanziaria *“gli impieghi dell’intelligenza artificiale sono molteplici e fanno (e faranno) senz’altro discutere, perché attengono a potestà autoritative, di cui modificano senz’altro gli itinerari, ma non solo: infatti, nella misura in cui esse impattano su diritti e garanzie dei contribuenti, rischiano di modificare anche le caratteristiche delle stesse potestà, con l’aggravante che spesso ciò avviene in difetto di un adeguato corredo normativo (e in probabile violazione dei principi di riserva di legge e di legalità dell’azione amministrativa).”*

a monte di tale procedimento e affinché siano chiare – e conseguentemente sindacabili – le modalità e le regole in base alle quali esso è stato impostato”.

Il tema, ancora una volta, è conoscere non solo la decisione dell’algoritmo, ma le motivazioni di questa decisione. Come sottolineato nella ricordata pronuncia del Consiglio di Stato, è necessario che *“la formula tecnica, che di fatto rappresenta l’algoritmo, sia corredata da spiegazioni che la traducano nella “regola giuridica” ad essa sottesa e che la rendano leggibile e comprensibile, sia per i cittadini che per il giudice”.* Conoscere i processi valutativi utilizzati dall’intelligenza artificiale e, per il tramite di quest’ultima, dall’Amministrazione finanziaria, diventa indispensabile per garantire il diritto di difesa del contribuente, i principi del “giusto procedimento”, della partecipazione del contribuente e della parità delle parti processuali¹⁷.

L’intelligenza artificiale potrà rilevare, come detto, anche nella fase di determinazione sostanziale degli imponibili; l’art. 17, comma 1, lett. g) n. 2.1) della legge delega prevede che per i contribuenti di minori dimensioni verranno elaborate, previo contraddittorio semplificato, proposte di “concordato preventivo biennale” per la definizione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell’IRAP.

Importante sarà anche il ricorso all’intelligenza artificiale nel settore della riscossione, dato che l’attività di riscossione verrà rafforzata proprio con l’utilizzo delle tecnologie e delle forme di integrazione e interoperabilità delle banche dati (cfr. art. 18, comma 1, lettera c) della legge n. 111)

L’intelligenza artificiale sarà utilizzata infine (cfr.: art. 2, comma 1, lett. b della legge n. 111) per la prevenzione, la riduzione e il contrasto dell’evasione nel rispetto della normativa unionale sulla *privacy*.

In conclusione, posto che un sistema fiscale efficiente dovrebbe riuscire a realizzare tre obiettivi - garantire la certezza del diritto; ridurre i costi di adempimento che gravano sui contribuenti (secondo la Banca mondiale il tempo consumato nel rapporto con le Agenzie è il parametro che più ci penalizza); recuperare evasione fiscale così da riequilibrare il prelievo e possibilmente ridurlo nei confronti dei contribuenti fedeli – è proprio in questi tre settori, tra loro strettamente collegati¹⁸, che l’intelligenza artificiale è destinata a giocare un ruolo fondamentale

¹⁷ Sul tema cfr.: F. FARRI, *Digitalizzazione dell’Amministrazione finanziaria e diritti dei contribuenti*, cit., pp. 115 ss.

¹⁸ Poiché è la complessità del sistema che appesantisce i costi di *compliance* e può contribuire ad aprire spazi all’evasione fiscale.